CAMERA DEI DEPUTATI N. 244

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LA GANGA, ANDÒ, INTINI, MARIANETTI, PIRO

Esenzione dal canone di abbonamento alle radiotelediffusioni per enti, associazioni e categorie privilegiate

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nel momento in cui da più parti – da molto tempo – emerge la inderogabile necessità di una radicale riforma del sistema radiofonico e televisivo pubblico e privato, non deve destare sorpresa la presente proposta di legge, che intende affrontare un aspetto specifico, quello dell'esenzione dal canone radio-televisivo per alcune particolari categorie di utenti, enti, associazioni e categorie a fini squisitamente sociali e culturali.

L'iniziativa trae origine da due aspetti di una certa rilevanza.

Nell'ambito della Comunità europea, le singole emittenti nazionali consentono l'esenzione dal canone annuale, per le categorie dei non vedenti; a differenza del nostro paese, che fa astrazione e non consente un « distinguo » per questa particolare categoria, che soprattutto per quanto attiene alla TV è nell'impossibilità di usufruire appieno del servizio. Una differenza che sembra curiosa ed ingiusta ad un tempo.

L'altra considerazione trae origine dal fatto che al Senato della Repubblica nella IX legislatura era in discussione un disegno di legge per consentire l'esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni delle scuole.

L'esonero dal canone è proposto in considerazione del particolare ruolo di supporto che le trasmissioni radiofoniche e televisive possono svolgere nel compito di educazione e di informazione degli allievi.

In considerazione della sperimentata possibilità dell'uso di questi mezzi di comunicazione a livello culturale e scientifico (si pensi al dipartimento scuola-educazione), con la presente proposta s'intende estendere tale beneficio a tutte quelle associazioni, enti, circoli, la cui finalità istitutiva prevalente sia quella culturale, assistenziale, educativa e di promozione sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiotelediffusioni e dalla relativa tassa di concessione governativa gli enti e le associazioni che, in base alla legge istitutiva o al proprio statuto, perseguano fini culturali, assistenziali o educativi e nei cui locali siano installati apparecchi radioriceventi o televisivi destinati all'ascolto collettivo.

2. Per poter beneficiare dell'esenzione, gli enti e le associazioni di cui al comma 1 devono, entro il 31 dicembre di ogni anno, richiedere all'ente concessionario del servizio una apposita licenza gratuita, con validità annuale.

3. Le licenze devono essere corredate da una copia autentica dello statuto dell'ente o dell'associazione e dalla dichiarazione di chi ne ha la legale rappresentanza attestante che l'apparecchio per il quale la licenza viene richiesta è destinato all'ascolto collettivo.

ART. 2.

1. Possono avvalersi dell'esenzione prevista dall'articolo 1 anche coloro che fruiscono di pensione sociale, o di pensione integrata al minimo o che siano stati riconosciuti invalidi per causa di guerra o per causa civile o del lavoro in misura superiore al cinquanta per cento, o le persone gravemente handicappate.

2. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 per beneficiare dell'esenzione devono richiedere all'ente concessionario apposita licenza gratuita.

3. Le richieste devono essere corredate da copia del certificato di pensione o di riconosciuta invalidità autenticato dal sindaco o dal segretario comunale.